



Bruxelles, 28 marzo 2022  
(OR. fr)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2022/0077(COD)

---

---

7255/22  
ADD 1

CODEC 300  
JAI 352  
FRONT 125  
ASIM 25  
MIGR 89  
CADREFIN 35  
COMIX 138

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e che modifica il regolamento (UE) n. 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo - Decisione di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea = Dichiarazioni

---

#### Dichiarazione dell'Austria

L'Austria ringrazia la Commissione europea per l'iniziativa e accoglie con favore le modifiche. Sono tuttavia necessarie ulteriori misure, in particolare per mobilitare rapidamente i finanziamenti a titolo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 in condizioni quanto più possibile semplici e adeguate alla crisi.

## Dichiarazione dell'Irlanda

L'Irlanda rileva che l'intenzione è che il Consiglio prenda una decisione in merito all'adozione del regolamento proposto meno di tre mesi dopo la presentazione al Consiglio di detta proposta di decisione.

Trattandosi di una misura di cui al titolo V, si applica il protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato ai trattati e l'Irlanda ha pertanto il diritto di partecipare alla misura.

L'Irlanda sostiene pienamente la proposta, che rappresenta una risposta importante alla guerra in Ucraina. L'Irlanda intende partecipare alla misura a seguito delle necessarie approvazioni da parte del governo e del parlamento.

Nonostante il protocollo n. 21 e il diritto dell'Irlanda di partecipare al regolamento, alla luce delle circostanze eccezionali affrontate e consapevole dell'importanza del regolamento proposto per consentire agli Stati membri di rispondere alla crisi in Ucraina, l'Irlanda ha deciso unilateralmente di rinunciare al proprio diritto al fine di facilitare la rapida adozione della misura.

Nella pratica, ciò significa che l'Irlanda non insisterà in questo caso sul diritto di disporre di un lasso di tempo di tre mesi entro il quale esercitare l'opzione di notificare al presidente del Consiglio la volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione del Consiglio proposta, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 21.

L'Irlanda parteciperà invece a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21, il che significa che parteciperà dopo l'adozione della misura. Si prende atto che il considerando 21 del testo rispecchia tale decisione.

L'Irlanda eserciterà quanto prima la sua opzione di partecipazione ai sensi dell'articolo 4. Tuttavia, la decisione di rinunciare al proprio diritto di partecipazione ai sensi dell'articolo 3 implica che l'Irlanda non sarà in grado di utilizzare i fondi che la misura sbloccherà per rispondere alla crisi nello stesso lasso di tempo di altri Stati membri e fino a quando la Commissione non avrà approvato la successiva partecipazione dell'Irlanda ai sensi dell'articolo 4.

In quest'ottica, invitiamo la Commissione ad accelerare, a tempo debito, la partecipazione dell'Irlanda alla misura ai sensi dell'articolo 4, al fine di garantire che non vi siano ripercussioni negative sulla capacità dell'Irlanda di sfruttare la maggiore flessibilità per rispondere alla crisi.

Infine, va osservato che, ancora una volta, i diritti dell'Irlanda sanciti dal trattato sembrano non essere stati presi adeguatamente in considerazione nella preparazione del regolamento.

Pur apprezzando l'importanza e il simbolismo della risposta rapida che il regolamento proposto rappresenta, la questione dei diritti dell'Irlanda ai sensi del protocollo n. 21 deve essere rispettata e considerata sin dall'inizio in tutte le future misure cui si applica tale protocollo, come imperativo costituzionale interno.

---